

ALBERTO MAFFI (MILANO)

## STUDI SULLA GIURISDIZIONE NEI REGNI ELLENISTICI

### I

1. E' ben noto che il diritto greco di età classica è in realtà la somma dei diritti delle singole *poleis* e che i giusgrecisti si dividono fra coloro che ritengono predominanti i principi comuni (le "Grundauffassungen" di Wolff) e coloro che sottolineano invece l'autonomia delle *poleis* e dei loro ordinamenti (a suo tempo Finley e tuttora Talamanca). La discussione ha riguardato soprattutto il diritto delle *poleis* di età classica (VI-IV sec.). Il diritto ellenistico (III-I sec.) ha finora attirato solo marginalmente l'attenzione dei giusgrecisti, ad eccezione naturalmente dell'Egitto tolemaico.

Ora, non c'è dubbio che, nonostante il costituirsi di regni territorialmente estesi, che avrebbero dovuto o potuto rappresentare un fattore di unificazione, sotto molti aspetti il diritto ellenistico continua a presentarsi come un fenomeno stratificato dove convivono istituzioni o addirittura ordinamenti giuridici distinti anche all'interno della singola monarchia. Ciò vale in buona misura anche per l'Egitto tolemaico, con la differenza però che i Tolemei sembrano aver stabilito dei criteri per armonizzare ed integrare sotto il controllo regio le differenti realtà giuridiche coesistenti all'interno del regno.

Che anche i sovrani degli altri regni abbiano esercitato forme di controllo e di coordinamento altrettanto sviluppate di quelle elaborate dai Tolemei nessuno si sentirebbe di affermarlo anche per i limiti che la nostra documentazione, essenzialmente epigrafica, pone a chi voglia indagare questo specifico aspetto del diritto ellenistico al di fuori dell'Egitto tolemaico. E' vero che si tende ad estendere agli altri regni alcune caratteristiche generalmente attribuite al diritto tolemaico soprattutto con riferimento al diritto privato, e di conseguenza si tende ad affermare che nel corso dell'età ellenistica si va rapidamente affermando una sorta di *koine* giuridica parallela alla *koine* linguistica. Mi limito a ricordare due aspetti in cui si manifesterebbe questa spinta unificatrice. Il primo è il campo dei negozi giuridici: si afferma che per opera di pratici del diritto (i notai o "Urkundenschreiber" di Wolff) ci si muove spontaneamente verso un'unificazione delle forme contrattuali, dunque senza che vi siano interventi legislativi da parte delle autorità cittadine o del re stesso. Il secondo è il campo del diritto di famiglia: la dottrina dominante ritiene che le regole rigorose che ispiravano l'ordinamento familiare delle *poleis* (ma il riferimento è essenzialmente ad Atene), quindi per esempio l'autorità esclusiva del

padre sulla moglie e sui figli, le formalità necessarie al costituirsi di un valido matrimonio, l'epiclerato ecc., vadano scomparendo a vantaggio di una concezione molto più libera e "moderna" dei rapporti giuridici familiari. Non ho bisogno di ricordare qui i meriti di Wolff e di Modrzejewski nel delineare questi sviluppi, che sono considerati ormai acquisiti quando si parla di diritto privato in età ellenistica.

Può darsi che le cose stiano effettivamente così; in realtà la nostra documentazione per i territori diversi dall'Egitto non permette di verificare questo quadro, e indirizza piuttosto la nostra attenzione verso il funzionamento delle istituzioni pubbliche. E' in questo campo che dobbiamo chiederci se esistono dei fattori non dico di unificazione, ma quanto meno di consapevole coordinamento delle diverse realtà giuridiche che coesistevano nel regno.

2. Un settore particolarmente importante, anche perché rappresenta il settore di raccordo fra diritto pubblico e diritto privato, è indubbiamente la giurisdizione. I regni ellenistici diversi dall'Egitto (ma i Tolemei non sono esclusi dalle considerazioni che seguiranno perché controllarono sempre in misura più o meno estesa territori extra-egiziani e furono quindi coinvolti nelle pratiche giuridiche vigenti in particolare fra le *poleis* greche dell'Egeo) ci mostrano una pluralità di competenze giurisdizionali che possiamo schematicamente riassumere così:

a) Giurisdizione regia<sup>1</sup>.

b) Giurisdizioni speciali ("Sondergerichtsbarkeit"), fra cui particolare attenzione merita la giurisdizione dei templi.

c) Giurisdizione delle *poleis*, in particolare la giurisdizione relativa ai rapporti fra cittadini di *poleis* diverse, a cui si riferisce la parte più cospicua della nostra documentazione in materia di giurisdizione. In questo ambito le città concludono diversi tipi di accordi che si possono classificare come segue:

c 1) accordi che concedono l'accesso ai tribunali di una polis ai cittadini dell'altra, per alcuni tipi di controversie o per tutte;

c 2) accordi che designano una terza città (*enkletos polis*) per giudicare le controversie fra cittadini delle due *poleis* contraenti; in questo ambito si collocano anche le varie forme di arbitrato internazionale per decidere controversie fra *poleis*;

c 3) accordi che prevedono la formazione di un tribunale comune (*koinodikion, koinon dikasterion*) eventualmente nell'ambito di un *koinon* o di un accordo di *isopoliteia*;

d) Separatamente vanno considerati gli accordi in base a cui una polis invia uno o più cittadini in un'altra polis per giudicare le controversie fra i cittadini della polis richiedente. E' il cosiddetto fenomeno dei "giudici stranieri", che, documentato dalla fine del IV sec. nelle città greche dell'Egeo e dell'Asia minore, si estenderà, soprattutto nel II sec., anche alla Grecia continentale.

---

<sup>1</sup> Gli studi fondamentali in materia restano quelli di Rostovzeff, Heuss, Bikerman e Musti, in particolare con riferimento ai Seleucidi.

e) Scarse sono invece le notizie sul funzionamento dei tribunali ordinari all'interno delle singole *poleis*.

3. Il modello teorico per lo studio della giurisdizione in età ellenistica è naturalmente il “Justizwesen der Ptolemäer” di H.J. Wolff. In realtà ci si rende subito conto che sarebbe impossibile applicare agli altri regni ellenistici un'affermazione come quella che leggiamo nella “Zusammenfassung”: nel III sec. “das ptolemäische Justizwesen” si presenta “als ein System, das seine Entstehung und Ordnung einem bewussten Gestaltungswillen verdankte” (p. 196). E' vero che abbiamo tracce di un controllo regio sugli ordinamenti giuridici delle *poleis* (in particolare per il regno dei Seleucidi si cita sempre il ben noto progetto di sinecismo fra Teos e Lebedos, Welles, R.C. n. 3-4) in un certo senso imposto da Antigono alle due città verso la fine del IV sec.; ma, a parte il problema di comprendere la natura di questo controllo (su cui ritornerò più avanti), l'autonomia delle due città non è messa in discussione, certamente nemmeno sul piano dell'ordinamento giudiziario. Non mi pare quindi che si possa dire che l'autonomia giudiziaria delle *poleis* ricomprese nel regno seleucidico sia una concessione del re (come invece Wolff sostiene per l'Egitto: p. 196-197).

C'è invece un altro aspetto del “sistema” individuato da Wolff per il regno tolemaico che è più facilmente riconoscibile negli ordinamenti giudiziari delle altre monarchie. Mi riferisco alla fondamentale distinzione fra organi giudiziari e “Beamtenjustiz”. Qui dobbiamo però distinguere fra l'intervento in campo giurisdizionale dei funzionari regi e le competenze giurisdizionali dei magistrati cittadini nell'ambito della loro città.

Per quanto riguarda i funzionari regi si dovrebbe ulteriormente distinguere fra i territori dipendenti più o meno direttamente dal re, e le *poleis* greche autonome. Per quanto riguarda la “terra regia” le loro competenze giurisdizionali sembrano assai più vaste e incisive; ma si tratta di un aspetto che va studiato nell'ambito del più vasto problema dei diversi regimi territoriali coesistenti all'interno delle monarchie ellenistiche. Per quanto riguarda le *poleis*, i funzionari regi, così come il re stesso, sembrano intervenire più indirettamente che direttamente nell'amministrazione della giustizia (in particolare nelle *poleis* del regno seleucidico): ad es. facendo da tramite fra due città per l'invio di “giudici stranieri”.

Per quanto riguarda la giurisdizione interna alle *poleis*, il ruolo della “Beamtenjustiz” va studiato con riferimento ai magistrati delle *poleis* nei loro rapporti con gli organi giudiziari ordinari o istituiti attraverso accordi fra *poleis*. Un esempio celebre e significativo a questo proposito è il trattato fra Mileto e tre città cretesi (Bengtson StV 482), che ha per oggetto la tutela dei rispettivi cittadini contro un acquisto sul mercato degli schiavi da parte di un cittadino della città controparte. La procedura prevista è corrispondente a un modello di funzionamento molto diffuso e conforme alla mentalità giuridica greca. Prima di tutto la persona lesa è invitata a rivolgersi ai magistrati competenti. Qualora il possessore della persona rivendicata voglia *antilegein*, si passa a un giudizio che deve concludersi entro 5 giorni. Mentre

però a Mileto la competenza spetta agli *epimeletai emporiou*, nelle tre città cretesi la competenza varia: a Cnosso saranno il *kosmos* e la *boula* (presumibilmente presieduta dal *kosmos*); a Gortina saranno i *kosmoi* a costituire il collegio giudicante, a Festos la competenza spetta al *dikasterion politikon*, mentre ai *kosmoi* è affidata l'esecuzione della sentenza di condanna. Siamo dunque di fronte a magistrati investiti di una effettiva funzione giudicante, come conferma l'uso dei verbi *dikazo* e *katadikazo* (ll. 13, 48, 65)<sup>2</sup>.

4. Abbiamo visto che, anche tenendo conto delle lacune della nostra documentazione, nei territori degli altri regni ellenistici difficilmente si può pensare all'esistenza di un "sistema", espressione di una volontà ordinatrice centrale nel senso postulato da Wolff per l'Egitto tolemaico. Prima però di rassegnarci alla constatazione che ogni entità autonoma si regolava a suo modo e che l'equilibrio del singolo regno si reggeva solo sul prestigio del sovrano e sui rapporti di potenza, dobbiamo interrogarci più approfonditamente sugli indizi di uniformità che emergono dalle fonti, in particolare per quanto riguarda le regole processuali in materia di controversie fra cittadini appartenenti a *poleis* diverse. Ad esempio il fenomeno dei "giudici stranieri", con la altissima, quasi formulare, uniformità della documentazione ad esso relativa, mostra la formazione di una prassi comune di cui si tratta non solo di indagare l'origine e la diffusione, ma anche l'effettivo funzionamento. Quello che vogliamo capire è quindi se, a prescindere da un progetto sistematico quasi certamente assente, siano riconoscibili delle regole costanti nella costituzione e nel funzionamento degli organi giurisdizionali preposti alla risoluzione delle liti fra cittadini di *poleis* diverse.

Qui ci occuperemo di due aspetti specifici: 1) il ruolo del *diagramma regio* nello svolgimento dell'attività giurisdizionale dei "giudici stranieri"; 2) l'articolazione dell'attività giudicante in due fasi nelle controversie fra cittadini di città diverse.

## II

### Il *diagramma* e i giudici stranieri

5. L'esistenza di una legislazione regia contenente norme procedurali e/o sostanziali da applicare ai processi di tutti gli abitanti del regno potrebbe essere adombrata dal riferimento a un *diagramma regio* come fonte di diritto nei decreti delle *poleis* in onore di giudici stranieri. In questi testi leggiamo infatti talvolta che i giudici stranieri hanno reso i loro giudizi in conformità a un *diagramma regio* nonché alle leggi (e ai decreti) del luogo.

A un controllo esercitato dal re Antigono sulla legislazione delle singole città greche sembra alludere un celebre documento: il già citato progetto di sinecismo Teos-Lebedos (Welles, R.C. n. 3-4). Ora, a parte il dubbio che si tratti di un caso

<sup>2</sup> Altri esempi si possono trovare in Steinwenter, *Streitbeendigung*, p. 150ss.

eccezionale giustificato dal particolare interesse che il re sembra portare all'iniziativa, questo controllo può essere interpretato in due modi diversi. Secondo una prima interpretazione possibile potrebbe configurarsi come un controllo di costituzionalità (analogo al controllo esercitato nell'Atene classica tramite la *graphe paranomon*), nel senso che il re intende verificare se la nuova legislazione sia conforme a un corpus di leggi regie da considerarsi sovraordinato agli ordinamenti delle singole *poleis* o comunque delle entità dotate di autonomia normativa operanti nel regno. Ma non è da escludere una seconda interpretazione in base a cui il re sarebbe interessato a un controllo di opportunità politica: si tratterebbe cioè di verificare che la nuova legislazione non contenga norme contrarie agli interessi del re.

Naturalmente ci interessa qui valutare soprattutto la prima ipotesi, cioè che esistesse una legislazione regia da considerarsi in particolare vincolante per i giudici stranieri. Questi infatti si impegnavano a giudicare secondo le leggi della città che li aveva richiesti (e addirittura, stando ad alcuni decreti onorifici, trascorrevano un certo periodo nella città richiedente per familiarizzarsi con le leggi locali); il *diagramma* sarebbe quindi una fonte di diritto da applicare a tutti gli abitanti del regno, anche a quelli della città in cui i giudici stranieri sono stati chiamati a giudicare. Un caso particolarmente chiaro è quello dei giudici di Iasos inviati a Kalymnos (IK Iasos 82).

Della questione, per quanto ho potuto vedere, si è occupato per primo in maniera approfondita Hitzig (in particolare p. 243). Hitzig escludeva che il *diagramma* potesse riferirsi alla lista delle cause sottoposte al giudizio dei giudici stranieri<sup>3</sup>, perché osservava (giustamente) che il nesso con i *nomoi* fa pensare a una “generelle Verordnung”. Tale “Anordnung” farebbe riferimento proprio alla nomina dei giudici stranieri, specificando inoltre la designazione della città a cui richiedere i giudici in quel determinato caso. Hitzig escludeva invece che il *diagramma* contenesse esclusivamente riferimenti a una singola specifica controversia, perché la richiesta di giudici è sempre provocata dalla necessità di decidere un notevole numero di cause. Anche se Hitzig non lo dice esplicitamente, sembrerebbe dunque di capire che per lui la prassi di richiedere giudici a un'altra città fosse fondata su un riconoscimento regio.

6. Heuss riprende e sviluppa il punto di vista di Hitzig<sup>4</sup>. Prima di tutto osserva che il *diagramma* non è paragonabile all'ordinamento giudiziario introdotto dai Tolemei in Egitto perché, a differenza di quest'ultimo, si riferisce evidentemente alla giurisdizione delle *poleis*. Inoltre sarebbe strano che si facesse riferimento a un'

---

<sup>3</sup> Come potrebbero far pensare un'iscrizione di Kalymnos (Michel 417) e una di Amorgo (Syll. 511).

<sup>4</sup> Per quanto ho potuto vedere l'interpretazione del contenuto del *diagramma* proposta da Heuss non è stata oggetto di un approfondito dibattito né fra gli storici generali né fra gli storici del diritto.

ordinanza regolatrice del processo proprio là dove entra in gioco una procedura eccezionale come quella affidata ai giudici stranieri (p. 79). Con riferimento poi al sinecismo Teos-Lebedos, Heuss osserva che il *diagramma* fa riferimento alla situazione locale; non solo, ma appare inoltre destinato a valere solo per i due anni successivi alla sua emanazione (*ibid.*).

Nessuno di questi argomenti di Heuss mi pare risolutivo. Non si può escludere a priori che il re potesse dettare norme a cui le città, nonostante la loro riconosciuta autonomia, fossero tenute a conformarsi nell'esercizio della giurisdizione, e in particolare con riferimento a quella esercitata dai giudici stranieri. Di conseguenza cade anche il secondo argomento: niente vieta che l'intervento di giudici stranieri fosse previsto come eventualità ricorrente in un regolamento processuale di emanazione regia. Infine, che il *diagramma* abbia una validità di soli due anni, ciò che si desume da un'integrazione della l. 26 comunemente accolta<sup>5</sup>, non dimostra che tutti i provvedimenti così denominati debbano essere provvisori. Ma proseguiamo con le argomentazioni di Heuss.

Si potrebbe supporre che il *diagramma* menzionato nell'iscrizione sul sinecismo Teos-Lebedos sia da identificare con le disposizioni regie contenute nella lettera stessa. Ma Heuss obietta, riprendendo un'osservazione di Feldmann (1885), che nell'iscrizione il testo proveniente dalla cancelleria regia viene definito *apokrisis* (risposta): dunque la lettera non coincide con il *diagramma*.

Heuss giunge così alla conclusione che *diagraphé* o *diagramma* non sono altro che l'espressione dell'appoggio dato dal re alla richiesta di invio di giudici stranieri. In altre parole Heuss sembra sostenere che la richiesta di giudici da una città all'altra presuppone l'intervento del re, che ordina di inviare i giudici<sup>6</sup>. In realtà Heuss pone la questione in termini più politici che giuridici. Infatti afferma che la città richiedente, grazie al *diagramma*, avrà la certezza che il suo desiderio sarà esaudito dalla città cui la richiesta è rivolta. Il *diagramma* regio non rappresenta dunque un passaggio giuridicamente necessario, attraverso cui il re eserciterebbe un controllo indiretto, ma obbligatorio, su situazioni di emergenza; è invece l'espressione di un appoggio altamente desiderabile<sup>7</sup>, che non esclude però la possibilità che una città formuli una richiesta di invio di giudici direttamente ad un'altra città senza richiedere l'emissione di un *diagramma* regio.

A conferma di questa interpretazione Heuss porta l'esegesi di OGIS 329, 10ss. Secondo Heuss (p. 84), i *prostagmata* menzionati in questa iscrizione sarebbero equivalenti al *diagramma* nel senso appena indicato, come dimostra il fatto che essi sono "zeitlich beschränkt" (*eis tina chronon kechrematismena*). La spiegazione di

<sup>5</sup> Occorrerebbe però controllare che il verbo *protithemi* si applicasse alla pubblicazione di un provvedimento regio: v. Hitzig, SZ 1907, p. 241 n. 4 per un uso diverso.

<sup>6</sup> P. 82: "Ausdruck der monarchischen Beihilfe zur Entsendung der fremden Richter als Bescheid ihrer Zusicherung".

<sup>7</sup> "Ein interimistischer Sukkurs bei den internationalen Verhandlungen" lo definisce Heuss p. 83.

Heuss è che Cleone può agire in qualunque momento come conciliatore (ponendo in essere cioè uno “Schlichtungsverfahren” con conseguente “Vergleich”). Ma quando c’era bisogno di un giudizio in senso proprio, bisognava chiamare dei giudici dall’esterno, appunto in forza di un *prostagma*. Questa interpretazione di OGIS 329 lascia adito a dubbi. Intanto sappiamo che i giudici stranieri devono prima di tutto tentare una conciliazione, mentre in questo caso sarebbero chiamati solo a rendere un giudizio mediante un voto. Ma soprattutto nell’iscrizione non si parla affatto dell’intervento di giudici stranieri. Il testo si riferisce semplicemente alle due modalità di risoluzione delle controversie che sono appunto ben documentate in caso di intervento di giudici stranieri.

7. Infine Heuss precisa ulteriormente le sue conclusioni sul contenuto del *diagramma*. Sostiene cioè che esso non fosse emanato di volta in volta, in occasione di una singola richiesta di invio di giudici, ma contenesse una lista di città tra cui era consentito, ovvero prescritto in caso di richiesta da parte di una città, lo scambio di giudici<sup>8</sup>. A sostegno di questa ipotesi Heuss si rifa al ruolo che il *diagramma* (questa volta del *koinon* cretese) sembra rivestire nella Creta del II sec., e in particolare nel trattato di *isopoliteia* fra Hierapytna e Priansos della fine del III sec. (Chanotis nr. 28).

Alle ll. 47ss. del trattato si distinguono tre tipi di controversie:

1) chi viola l’accordo di *isopoliteia* sarà giudicato da un *koinon dikasterion* (ll. 47-53);

2) per gli illeciti commessi da cittadini di una città a danno di quelli dell’altra prima della conclusione del trattato, ma dopo lo scioglimento del *koinodikion*, si ricorrerà ugualmente a un *koinon dikasterion* (ll. 58-64)

3) per gli illeciti futuri si ricorrerà innanzi tutto a un *prodikos*: qui Heuss aderisce a un’opinione, tuttora dominante, secondo cui alle ll. 64-65 *prodikos* va inteso come una “gerichtliche Instanz” (p. 85), da Heuss assimilata, sulle tracce di Steinwenter, ai *daitetai* pubblici ateniesi (p. 86). Soltanto se questa prima decisione (“ein vorläufiger Spruch”) non soddisfa le parti, la controversia sarà rimessa al tribunale di una terza città, scelta di comune accordo fra i partner del trattato.

A questo punto Heuss fa leva sul fatto che, stando alla lettera del testo, solo per la norma sul *prodikos* si fa esplicito riferimento al disposto del *diagramma* (del *koinon* cretese). Heuss ne desume che il *koinodikion* non era dunque regolato da un *diagramma* inteso come “Ordnung eines festen zwischenstaatlichen Gerichtes” (p. 86); quanto al *koinon dikasterion*, esso appare il prodotto di apposite trattative fra

---

<sup>8</sup> Così si esprime Heuss (p. 84): “Die Möglichkeit, dass der Herrscher bisweilen für eine Anzahl Städte generell die Entscheidung treffen konnte, sich gegenseitig mit Richtern auszuhelfen”.

le città contraenti, dunque di nuovo senza esplicito riferimento al *diagramma*. Inoltre è difficile pensare – afferma Heuss – che il *diagramma* prendesse in considerazione una semplice pronuncia provvisoria.

In conclusione, poiché il *prodikos* non può che essere uno straniero, è da ritenersi che esso fosse scelto in base a un regolamento cretese relativo all’invio di giudici stranieri da una città all’altra<sup>9</sup>.

Come valutare l’interpretazione che Heuss dà del *diagramma* nel trattato cretese? A parte le difficoltà di interpretazione delle clausole giudiziarie del trattato nel loro complesso<sup>10</sup> (su cui torneremo sotto), la tesi di Heuss suscita di per sé parecchie perplessità. Intanto non abbiamo alcuna traccia di giudici stranieri a Creta nei termini in cui li conosciamo nel resto del mondo ellenistico. In secondo luogo, se fosse vero che il *diagramma* cretese prevede scambi di giudici fra città, non si capisce perché il *diagramma* dovrebbe prevedere soltanto la nomina di un giudice incaricato di emettere una pronuncia (potenzialmente) provvisoria e non la nomina dei giudici a cui affidare il giudizio definitivo.

In definitiva Heuss sostiene che il *diagramma regio*, così come il *diagramma del koinon* cretese, menzionati nelle iscrizioni che si riferiscono all’attività di giudici stranieri, stabilissero quali erano le città abilitate a scambiarsi giudici.

Io credo che questa tesi non sia convincente. Intanto non si vede l’utilità per il sovrano (o per il *koinon*) di stabilire una simile lista, né saprei immaginarmi come potesse essere redatta. In secondo luogo, se una tale lista fosse esistita, che bisogno ci sarebbe stato di un intervento specifico del re, come abbiamo visto documentato dalle iscrizioni prese in considerazione da Heuss? Le città ricomprese nella lista dei fornitori di giudici sarebbero state comunque tenute ad aderire a una richiesta di un’altra città conforme al *diagramma*. Ma nessun decreto di una città richiedente in onore della città che ha inviato i suoi giudici menziona il fatto che i giudici sono stati inviati in conformità al disposto del *diagramma regio* (senza contare che si possono trovare casi di città fornitrici di giudici che si trovano in una compagine politica diversa da quella a cui appartiene la città richiedente<sup>11</sup>). Infine e soprattutto rilevo che *diagramma* e *diagraphé* sono quasi sempre menzionati dalle iscrizioni

<sup>9</sup> “Eine im Kreis der kretischen Städte bereits bestehende Anordnung über die Entsendung fremder Richter” (p. 86). Un’interpretazione analoga era proposta da Heuss per un’iscrizione di Orcomeno in onore di giudici megaresi dell’inizio del II sec. (Michel 239), in cui leggiamo che i giudici hanno giudicato seguendo le leggi di Orcomeno e il *diagramma*. Secondo Heuss (p. 87), poiché non sono menzionate le autorità centrali della lega beotica, a cui entrambe le città presumibilmente appartenevano in questo periodo, non può che trattarsi di una disposizione in base a cui le città della lega stabilivano di fornirsi reciprocamente dei giudici.

<sup>10</sup> Accuratamente analizzate da Chaniotis.

<sup>11</sup> L. Robert, *Les juges étrangers dans la cité grecque*, Xenion Pan J. Zepos, Athen/Freiburg/Köln 1973, p. 265-782, p. 771, ha sottolineato la grande distanza che spesso separava le due città, ma non ha preso specificamente in considerazione la loro appartenenza politica.

nella formula “giudicare secondo le leggi e il *diagramma*”, che qualifica appunto l’attività svolta dai giudici. Ora, mi pare che “giudicare secondo il *diagramma*” non può che riferirsi ai criteri di valutazione del caso sottoposto all’attenzione dei giudici, non al titolo in base a cui sono legittimati a giudicare. D’altra parte è difficile pensare che il *diagramma* sia menzionato in tali contesti proprio perché rappresenterebbe il fondamento di validità, basato sull’autorità regia, di una sentenza pronunciata da organi esterni all’ordinamento giudiziario della città in cui sono chiamati a giudicare. Se così fosse, il *diagramma* dovrebbe essere sempre menzionato. Dobbiamo dunque ritenere che la legittimità della sentenza riposi sul decreto degli organi di governo della città richiedente che delibera di ricorrere ai giudici stranieri<sup>12</sup>.

8. Dell’intervento del re nella giurisdizione cittadina, e in particolare del ruolo del *diagramma*, si sono occupati in tempi più vicini a noi L. Robert<sup>13</sup> e Ph. Gauthier<sup>14</sup>. Robert si limita, coerentemente con il carattere introduttivo del suo articolo, a proporre una interpretazione dello scopo perseguito dai sovrani, senza scendere in dettagli sul contenuto del *diagramma*. Secondo il grande epigrafista francese il ricorso ai giudici stranieri sarebbe stato un espediente per evitare un intervento diretto in caso di lotte intestine all’interno di una città, e per far mostra di rispettare l’autonomia delle città stesse (p. 781). In seguito il sistema si estese anche al di fuori di situazioni di emergenza perché garantiva l’imparzialità dei tribunali.

Ph. Gauthier ha ripreso la questione dell’intervento regio attraverso un’analisi più dettagliata dei testi. Nel suo importante articolo del 1994<sup>15</sup> registra tre possibili forme di intervento del re, a seconda della natura e della gravità del problema da risolvere (p. 166).

a) “Tel souverain pouvait promulguer un règlement, *diagramma*, que telle cité ou tel ensemble de cités devaient respecter à l’égal de leur propres lois. Les règlements traitaient sans doute, entre autres, des procédures et des tribunaux civiques, et ils prévoyaient, parfois ou souvent, le recours à des juges étrangers en cas de blocage des institutions judiciaires locales”<sup>16</sup>.

b) Il sovrano, nel caso in cui si fossero verificati dei disordini in una città “du fait de l’impéritie des tribunaux locaux”, ordinava di ricorrere a un tribunale straniero. Scriveva alle città interessate e metteva in moto la procedura. Per gli Antigonidi abbiamo un esempio, recentemente ritrovato, che è appunto illustrato dall’iscrizione di Kymolos (che richiede alla città euboica di Karystos di inviare

<sup>12</sup> Decreto che, come osserva L. Robert, art. cit., p. 770, di regola non ci è pervenuto.

<sup>13</sup> L. Robert, *Les juges étrangers* cit.

<sup>14</sup> Ph. Gauthier, *Les rois hellénistiques et les juges étrangers: à propos de décrets de Kymôlos et de Laodycée du Lykos*, J. des Savants, 1994, p. 165-195.

<sup>15</sup> JdSav 1994.

<sup>16</sup> Come si vede, qui l’interpretazione di Heuss non è nemmeno citata. Si è invece nel solco della dottrina dominante, già rappresentata da Kaerst (cit. da Heuss, p. 87 n. 2).

giudici) di cui si occupa Gauthier nel prosieguo del suo articolo. Per i Seleucidi abbiamo due esempi, riferiti rispettivamente a Laodicea del Lykos e Bargylia-Teos. Per quanto riguarda il testo relativo a Bargylia concordo sull'integrazione *egrapsen* proposta da Gauthier, ma non credo che Antioco abbia "scritto" "soit directement aux Téiens sollicités, soit aux Bargyliètes" (p. 167). A me sembra che qui ci troviamo di fronte a una procedura del tutto ordinaria, anche se rafforzata dall'intervento del re. Bargylia chiede al re di appoggiare la sua richiesta a Teos di inviare giudici. E il re acconsente. Non mi pare che dal testo si possa desumere che il re ha imposto alle due città la sua volontà.

c) Il terzo tipo di intervento si ha quando il re invia nella città afflitta da disordini uno o più giudici scelti da lui. Questo caso viene rivelato dall'espressione "inviato dal re" (o da un suo rappresentante). A me sembra criterio risolutivo, per identificare questa categoria, che vi sia o non vi sia il decreto della città richiedente (ma non mi soffermerò qui ad analizzare i casi menzionati da Gauthier).

L'ultimo testo a cui farò un rapido accenno è l'iscrizione pubblicata recentemente da Etienne e Migeotte nel 1998<sup>17</sup>: alle ll. 18-24 leggiamo (nella traduzione francese dei due editori): "si un particulier subit une injustice de la part de l'un des fermiers, ou le fermier de la part des particuliers, que pour eux les assignations se fassent conformément à la loi et que les procès aient lieu en même temps que les (procés) relatifs aux contrats des travaux et à l'affermage des taxes, conformément à l'ordonnance [*diagramma*] du roi". Sembra chiaro che il *diagramma* regio a cui si fa riferimento qui contenga quanto meno regole in materia di calendario giudiziario.

Mi pare dunque di poter ribadire, aderendo ai risultati dell'analisi di Gauthier, l'opinione tradizionale secondo cui il *diagramma*, come fonte in base a cui i giudici stranieri emanano la loro sentenza, deve essere un testo con un contenuto normativo procedurale e/o sostanziale valevole per qualunque città che si trovi nell'ambito di quella compagine politica, regno o *koinon* che sia. Quanto a determinarne l'effettivo contenuto, ci mancano elementi sufficienti.

### III

#### Conciliare (*dialuein*) e giudicare (*dikazein*)

Facendo riferimento all'attività dei giudici stranieri nella prima parte di questa relazione, abbiamo già accennato al fatto che, nella quasi totalità dei decreti onorari, si distingue l'attività di conciliatori (*sylluein*, *dialuein*) da quella di giudici in senso proprio (*dikazein* o *krinein dia psephou*). Ed è proprio la capacità di saper conciliare i litiganti, ristabilendo l'*homonoia* nella città, che viene particolarmente apprezzata.

<sup>17</sup> R. Etienne/L. Migeotte, *Colophon et les abus des fermiers des taxes*, BCH 122, 1998, pp. 143-157.

Questo dato aveva colpito Steinwenter che, al termine del suo libro, sottolineava come dalla nostra documentazione risulti sempre più chiara l'intenzione di evitare il ricorso a una giustizia troppo severa. Si introducono così "Vortermine" o "Vorinstanzen", che inducano le parti a risolvere amichevolmente i loro dissidi, proprio al fine di favorire la concordia all'interno della città (p. 197). Per valutare l'attendibilità di questa affermazione, che suona indubbiamente suggestiva, occorre forse, mediante un riesame della documentazione che si avvalga del materiale ritrovato negli ultimi ottanta anni e delle importanti revisioni di quello già noto, precisare meglio la tipologia di queste fasi preliminari o interlocutorie della procedura giudiziaria acutamente indagate da Steinwenter. In particolare si tratta di distinguere in maniera più accurata proprio fra le tre forme di risoluzione delle controversie che danno il titolo al libro di Steinwenter: giudizio (Urteil), sentenza arbitrare (Schiedspruch) e conciliazione (Vergleich). E soprattutto si tratta di capire se siamo davvero di fronte a una tendenza generale, che ci fornirebbe così un'altra caratteristica peculiare al diritto ellenistico.

Il nostro punto di partenza sarà dunque di nuovo l'attività dei giudici stranieri, così come è documentata dai decreti onorari. Sappiamo che ad essi vengono presentate le cause rimaste sospese perché gli organi giudiziari della città si sono trovati nell'impossibilità di svolgere la loro normale attività. Possiamo supporre quindi che i processi debbano ricominciare da capo di fronte ai giudici stranieri. Nulla fa pensare che ad essi vengano trasmessi gli atti di processi già iniziati, magari condotti al termine della fase istruttoria, ma non conclusi dalla sentenza. E d'altra parte sembra improbabile che essi vengano investiti di comune accordo dai litiganti del compito di procedere a una conciliazione. Infatti tutto lascia pensare che, se le parti fossero state disposte già in precedenza a seguire la via della conciliazione stragiudiziale, avrebbero comunque trovato persone di loro fiducia fra i concittadini. Per definizione ad essere rimesse ai giudici stranieri sono le cause non trattate dagli organi giudiziari locali. Saranno dunque i giudici stranieri a indurre le parti a rinunciare a ricorrere alla procedura ordinaria, e ad accettare invece una proposta di conciliazione formulata dai giudici stessi.

A questo punto si pone il problema se il tentativo di conciliazione valga comunque come equivalente della fase istruttoria (con tutte le conseguenze, per esempio in materia di presentazione e assunzione delle prove) (come sembra ritenere Thür, IPArk p. 202, con riferimento al ruolo dei *synlytai* nel trattato Stinfalo-Demetriade), oppure se "conciliare" e "giudicare" siano due vie che si escludono a vicenda. Il problema è aggravato naturalmente dall'ambiguità della terminologia usata nelle epigrafi, che tende a sovrapporre l'attività arbitrare in senso stretto (che per gli studiosi moderni ha come modello l'attività degli arbitri pubblici presenti ad Atene dopo il 403), e il tentativo di conciliazione, che peraltro gli stessi arbitri pubblici ateniesi sono tenuti a compiere secondo Aristot. AP 53.2. Il fatto è che nel caso dei "giudici stranieri" abbiamo dei giudici che sembrano tenuti a compiere un tentativo di conciliazione, il che nel sistema giudiziario dell'Atene classica non trova

riscontro. (Più nettamente definita sembra a questo proposito la posizione dei *diaitetai* nei *Dikaionmata* alessandrini – qui faccio eccezionalmente un riferimento al diritto tolemaico, la cui attività è però riferita chiaramente alle controversie interne alla città: v Wolff, *Justizwesen*, p. 34).

Io credo in definitiva che il tentativo di conciliazione preceda la fase istruttoria in senso stretto, intesa essenzialmente come fase di raccolta delle prove. Se le parti accettano di addivenire a una conciliazione, significa a mio parere che rinunciano a servirsi dei mezzi di prova. Se invece rifiutano la proposta di conciliazione si darò luogo alla procedura ordinaria.

Il problema di comprendere il ruolo di eventuali “Vorinstanzen” si pone anche con riferimento ai trattati di assistenza giudiziaria (“Rechtshilfeverträge” o “Rechtsgewährungsverträge”, come ha proposto recentemente di chiamarli Thür). Naturalmente occorrerebbe un’indagine specifica su ogni trattato di cui ci è giunta la documentazione. Qui ci limiteremo a riprendere in esame la clausola relativa al *prodikos* del trattato Hierapytna-Priansos.

Come abbiamo già accennato, Heuss vedeva in questa clausola il riferimento a un organo incaricato di emettere una pronuncia preliminare sulla controversia. L’opinione tuttora dominante<sup>18</sup>, identifica il *prodikos* con un conciliatore (“Schlichter”) incaricato di mettere d’accordo le parti. Qualora il tentativo fallisse, si passerebbe alla competenza di una *enkletos polis*, da scegliersi secondo le modalità previste dal *symbolon* che lega le due città. Secondo Chaniotis (p. 143) la successione delle due fasi era prevista dal *diagramma* cretese: questo contemplava sia processi a duplice istanza sia processi a una sola istanza (*dike aprodikos*, cioè senza tentativo di conciliazione, allo scopo di snellire il processo: si veda in particolare IC IV 197).

Come è noto, il termine *prodikos* può rivestire vari significati: 1) *diaitetes*; 2) avvocato; 3) giudice di prima istanza; 4) rappresentante processuale degli interessi della comunità (Chaniotis, p. 139).

Non ho argomenti decisivi per attribuire al *prodikos* del trattato cretese uno di questi significati. Mi pare, però, che l’interpretazione a cui aderisce da ultimo Chaniotis susciti parecchi dubbi.

Prima di tutto osservo che la lettera del testo non sembra presentarci con certezza due fasi successive della procedura, di cui la seconda soltanto eventuale. E’ vero che il ritmo sintattico della proposizione è scandito dalle particelle *men ... de*, ma non mi pare necessario interpretarle nel senso di una sequenza temporale.

Una seconda considerazione è che tutto il regolamento in materia giudiziaria previsto dal trattato ci mostra che i giudizi devono essere resi o da un tribunale comune (che sia un tribunale federale come la dottrina dominante interpreta il termine *koinodikion* o un tribunale composto da cittadini delle due città contraenti) o

<sup>18</sup> Rappresentata da Van Effenterre, p. 145, Vélissaropoulos, p. 40, Chaniotis, p. 139 e n. 862.

dal tribunale di una città terza. Ora, dato che nel contesto delle ll. 64-71 si fa esplicito riferimento a un *dikasterion* fornito da una città terza, cioè una *enkletos polis*, mi pare naturale pensare che anche il *prodikos* sia un organo o comunque un personaggio proveniente da una città terza<sup>19</sup>; in caso contrario dovrebbe provenire da una delle due città contraenti, ma non si capisce in base a quale criterio si sceglierebbe l'una o l'altra città<sup>20</sup>. E allora riacquista validità l'obiezione che ho rivolto all'interpretazione del passo da parte di Heuss: perché il *diagramma* dovrebbe stabilire soltanto da dove deve provenire il *prodikos*, mentre, per la scelta della città che deve fornire il *dikasterion*, determinante è soltanto la volontà delle parti contraenti? E anche supponendo con Heuss che il *diagramma* indicasse le città che potevano fornire un *prodikos*, perché il trattato non prevede come deve essere scelta la città destinata a fornire il *prodikos*, così come prescrive il modo di scegliere la città che deve fornire il *dikasterion*? E infine, anche a voler ammettere che la modalità di scelta del *prodikos*, o della città destinata a fornirlo, sia quella stessa che il trattato prevede per la scelta del *dikasterion*, sarebbe pur sempre possibile che il *prodikos* provenisse da una città diversa da quella che potrebbe essere eventualmente chiamata a fornire il tribunale per la pronuncia definitiva. Ora, se la *dike aprodikos* deve servire a snellire il processo, il ricorso al *prodikos* nella ricostruzione che stiamo criticando rischierebbe di appesantirlo in maniera inammissibile<sup>21</sup>.

La mia impressione, in definitiva, è che in questo passo il trattato non preveda affatto una doppia istanza, di cui la prima di fronte a un conciliatore, che mi pare un'interpretazione influenzata appunto dal modello dei giudici stranieri (ne consegue che anche *aprodikos dike* va interpretato in maniera diversa). Che gli accordi giudiziari fra due città, permanenti o relativi alla risoluzione di un caso specifico non prevedano di regola un'istanza preliminare mirante alla conciliazione, lo confermano molte altre iscrizioni ellenistiche.

Se la nostra analisi della clausola relativa al *prodikos* nel trattato Hierapytna-Priansos è corretta, ne possiamo ricavare un indizio importante per sostenere che nella giurisdizione di età ellenistica non esiste una figura autonoma di "conciliatore" come titolare di un'istanza preliminare ad un'eventuale giudizio definitivo. Anche nel trattato Stinfalo-Demetriade (IPArk 17), se è corretta l'interpretazione dei

<sup>19</sup> Così anche Gauthier 1972, p. 329, anche se in un contesto interpretativo diverso.

<sup>20</sup> Questa difficoltà potrebbe essere aggirata se fossero i litiganti a scegliere privatamente un "conciliatore"; ma non è certo questa la soluzione a cui pensano gli estensori del trattato. Il tenore delle ll. 64-65 mostra che il ricorso al *prodikos*, sempre che vada identificato con la persona di un arbitro o di un conciliatore, è previsto dal *diagramma*; quest'ultimo doveva dunque indicare dei criteri per la sua nomina.

<sup>21</sup> Non mi persuade nemmeno la soluzione prospettata da Vélissaropoulos, secondo cui l'intervento del tribunale, successivamente alla pronuncia del *prodikos*, sarebbe giustificato dal fatto che l'eventuale esecuzione della sentenza arbitrale "impliquerait automatiquement l'intervention d'un organe compétent pour se prononcer sur les saisies inter-communautaires" (p. 40).

curatori, benché in prima istanza ciascuna delle due città nomini dei *synlytai*, cioè dei “conciliatori”, essi finiscono per coincidere con i membri del tribunale (*echsodikon dikasterion*) che emanerà la sentenza definitiva qualora il tentativo di conciliazione fallisca.

Attraverso l’analisi della funzione del *diagramma* nei decreti in onore dei giudici stranieri e del rapporto fra *dialuein* e *dikazein* nei trattati giudiziari e nell’attività dei giudici stranieri abbiamo dunque tentato di delineare alcuni caratteri comuni dell’attività giurisdizionale in età ellenistica.

#### BIBLIOGRAFIA

- A. Chaniotis, *Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit*, Stuttgart 1996
- Ph. Gauthier, *Symbola. Les étrangers et la justice dans les cités grecques*, Nancy 1972
- Ph. Gauthier, *Les rois hellénistiques et les juges étrangers: à propos de décrets de Kymôlos et de Laodycée du Lykos*, J. des Savants, 1994, p. 165-195
- A. Heuss, *Stadt und Herrscher des Hellenismus*, Aalen 1937 (1963 mit Nachwort)
- H.F. Hitzig, *Der griechische Fremdenprozess im Licht der neueren Inschriftenfunde*, SZ 28, 1907, p. 211-253
- A. Steinwenter, *Die Streitbeendigung durch Urteil, Schiedsspruch und Vergleich nach griechischem Rechte*, München<sup>2</sup> 1971 (1. ed. 1925)
- G. Thür/H. Taeuber, *Prozessrechtliche Inschriften der griechischen Poleis. Arkadien (= IPArk)*, Wien 1994
- H. Van Effenterre, *La Crète et le monde grec de Platon à Polybe*, Paris 1948
- J. Vélissaropoulos, *Rémarques sur le diagramma des Crétois*, RHD 1975, pp. 36-47
- H.J. Wolff, *Das Justizwesen der Ptolemäer<sup>2</sup>*, München 1970